



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO CONTRAFFAZIONE E PIRATERIA

LA CONTRAFFAZIONE

Oggetto della contraffazione : i diritti

Quadro giuridico:

- a) Comunitario
- b) Nazionale

Gli strumenti a disposizione dei funzionari doganali

I risultati



LA CONTRAFFAZIONE: NOZIONE

Con il termine contraffazione, intesa nella sua accezione più ampia, ci si intende riferire a tutta una serie di fenomenologie essenzialmente riconducibili alla:

- a. produzione e commercializzazione di merci che recano - illecitamente - un marchio identico ad un marchio registrato;
- b. produzioni di beni che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti coperti da copyright - fenomeno meglio conosciuto con il nome di “pirateria” - modelli o disegni.



Il significato proprio del termine “contraffare” è riconducibile all’attività di chi riproduce qualcosa in modo tale che possa essere scambiata per l’originale.

Contraffazione: si fa riferimento a tutti quei comportamenti posti in essere in violazione di un diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (marchi d’impresa ed altri segni distintivi, brevetti per invenzione, modelli di utilità, industrial design, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, diritti d’autore, ecc.), anche se, come noto, le modalità con cui il fenomeno illecito si manifesta sono molto diverse ed altrettanto diverse sono le conseguenze non solo sul piano giuridico, ma anche su quello economico e sociale.



Oggetto della contraffazione sono i diritti di proprietà intellettuale (c.d. I.P.R. Intellectual Property Rights).

Proprietà intellettuale:

area del diritto che tutela le molteplici forme di innovazione, frutto della creatività della mente umana, suscettibili di una utilizzazione economica.

I **D.P.I.** possono oggi essere suddivisi in quattro macro aree :

- a. Diritto d'Autore ;
- b. Marchi, disegni, modelli ;
- c. Brevetti ;
- d. Diritti di proprietà intellettuale collegati all'agricoltura (I.G.P. e D.O.P.).



Il brevetto Europeo:

- Il Parlamento europeo ha approvato, dopo il via libera del Consiglio dell'Unione europea, un pacchetto legislativo che disciplina e pone regole uniformi in materia di deposito e registrazione del brevetto unico europeo.
A partire da aprile 2014 sarà quindi possibile registrare le invenzioni con un solo atto in tutto il territorio europeo.
- Il brevetto nasce dalla cooperazione rafforzata di 25 Paesi membri Ue, da cui sono escluse Italia e Spagna, che hanno rifiutato di aderire a causa del trilinguismo (inglese, francese e tedesco) previsto per la domanda di deposito del brevetto, e hanno conseguentemente presentato ricorso alla Corte di Giustizia della Ue.



Quadro giuridico: norme Comunitarie

1. Regolamento n. 1383/2003 (CE) del Consiglio dell'Unione europea
2. Regolamento n. 1891/2004 (CE) della Commissione europea.

Il primo costituisce il regolamento di base, che attribuisce una serie di poteri all'Autorità doganale, tra cui quello di sospendere lo svincolo delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, ex officio (art.4) o sulla base di una domanda di intervento (art.9).

Il secondo detta le norme di dettaglio che completano, dal punto di vista procedurale, le norme del regolamento di base.



Quadro giuridico: norme Comunitarie

- La Direttiva [2004/48/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio è relativa alle misure e alle procedure – civili ed amministrative – volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
- La predetta direttiva si prefigge di creare condizioni di uguaglianza per l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale negli Stati membri, indicando le misure di esecuzione in tutta l'Unione.
- La direttiva ha del pari l'obiettivo di armonizzare le legislazioni degli Stati membri al fine di garantire un livello equivalente di tutela della proprietà intellettuale nell'ambito del mercato interno.
- La direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale con Decreto Legislativo n. 140 del 16 marzo 2006.



- Nel 2003 erano state create presso alcuni tribunali delle Sezioni specializzate in proprietà Intellettuale (decreto legislativo n.168/2003) con competenza esclusiva sulle relative controversie.
- La legge 24.03.2012, n. 27, di conversione del [D.L. 24.01.2012, n. 1](#) (c.d. decreto “salva Italia”), ha modificato la precedente previsione, istituendo le sezioni specializzate in materia d’impresa.
- il c.d. “contenzioso in materia societaria”, ovvero relativo ai temi tipicamente appartenenti al diritto societario (in materia di proprietà industriale ed intellettuale, concorrenza sleale, responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, di rapporti societari ed infragruppo, di appalti pubblici per cui sarebbe competente il giudice ordinario, di normativa antitrust, e dei temi connessi) sarà trattato in via esclusiva dai fori appartenenti a venti città italiane, facenti capo a rispettivi capoluoghi di Regione, con le uniche eccezioni rappresentate dalla Regione della Valle d’Aosta, che farà riferimento al Foro di Torino, ed alla Regione Lombardia, che farà riferimento ai due Fori di Milano e di Brescia.



Quadro giuridico: Norme nazionali.

Codice penale (integrato dagli artt. 15 e seg. della **Legge 99/2009**)

L'art. 473 prevede quattro distinte ipotesi criminose:

1. la contraffazione od alterazione dei marchi o dei segni distintivi nazionali od esteri, di prodotti industriali;
2. l'utilizzo di tali marchi o segni contraffatti o alterati da parte di chi non è concorso nella contraffazione o alterazione;

La pena edittale prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni, la multa da 2.500 € a 25.000.

Tuttavia tale previsione è subordinata alla possibilità di conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale



...segue

3. la contraffazione od alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali od esteri
4. l'utilizzo di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti od alterati da parte di chi non è concorso nella contraffazione od alterazione

La pena edittale prevista è la reclusione da uno a quattro anni, la multa da 3.500 euro a 35.000



Quadro giuridico: Norme nazionali.

Codice penale (integrato dagli artt. 15 e seg. della **Legge 99/2009**)

L'art. 474 prevede invece, due distinte ipotesi criminose relativamente ai prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri contraffatti o alterati:

1. l'introduzione nel territorio dello Stato per trarne profitto;
La pena prevista è della reclusione da uno a quattro anni, la multa da 3.500 E a 35.000
2. la detenzione allo scopo di vendita, la vendita, la messa in circolazione al fine di trarne profitto;

La pena prevista è la reclusione fino a due anni, la multa fino a 20.000 €.



Quadro giuridico: Norme nazionali.

Codice penale

- **Art. 474 bis - Confisca**

Nei casi di cui agli artt. 473 e 474 è sempre ordinata la confisca

- **Art. 474 ter – Aggravante**

Se i delitti puniti dagli artt. 473 e 474 1° comma sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi ed attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 5.000 euro a 50.000

- **Art. 474 quater – Attenuante**

Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.



Quadro giuridico: Norme nazionali.

Decreto legge n. 14 marzo 2005 n. 35 convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005 n. 80, art. 1 comma 4, in parte modificato dall'art. 2 – comma 4 bis – della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 e dall'art. 17 della Legge 99/2009.

Le norme in parola prevedono una sanzione da 100 a 7.000 € per l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.



Quadro giuridico: Norme nazionali.

Nel caso in cui l'acquisto sia stato effettuato da un operatore commerciale, importatore o altro soggetto diverso dall'acquirente finale è prevista una sanzione pecuniaria da 20.000 ad 1 milione di €.

In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle merci e dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti.



La lettura della Corte di Cassazione : sentenza S.U. 8 giugno 2012, n. 22225

Le Sezioni Unite hanno affermato che non può configurarsi una responsabilità a titolo di ricettazione (art. 648 cod. pen.) o di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 cod. pen.) per l'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, ma piuttosto l'illecito amministrativo previsto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 35, nella versione modificata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, che va considerato prevalente rispetto sia al delitto che alla contravvenzione previsti dal codice penale.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92

Testo del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 26 maggio 2008), coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica».



Art. 2.

Modifiche al codice di procedura penale

all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92

Testo del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 26 maggio 2008), coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica».



Segue Art. 2

L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. E' fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;

((«a-bis) nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: «. Distruzione di cose sequestrate"».))



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

LA CONTRAFFAZIONE: I DIRITTI



ULTERIORE STRUMENTO DI CONTRASTO

POSSIBILITA' DI APPLICARE AL REATO DI CONTRAFFAZIONE (ARTT. 473 474 C.P.) LE MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE (SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA, REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI) PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001.



Norme regolatrici : Direttiva 2000/31/CE Commercio elettronico

- rafforzare la certezza del diritto nel commercio elettronico per migliorare la fiducia degli utenti internet;
- Istituire un quadro giuridico coerente per il commercio elettronico, nell'ottica di assicurare la libertà del mercato interno. Si applica ai fornitori di servizi sul web che abbiano la sede nella UE.



Norme regolatrici : Accordo ACTA

Accordo internazionale firmato a Tokyo il 26 gennaio 2012 tra vari Paesi, tra cui 22 appartenenti alla UE, contiene norme più efficaci per contrastare la pirateria informatica.

E' stato respinto dal Parlamento europeo il 4 luglio 2012 perché ritenuto lesivo delle libertà fondamentali dei cittadini della UE.



Regolamento Agcom sulla tutela del diritto d'autore online

L'Italia resta nella **Watch List** degli Stati Uniti, tra i Paesi che non rispettano i **diritti di proprietà intellettuale** (IPR).

Nel [Report Special 301](#), stilato annualmente dal Governo USA, si legge che anche per il 2013 il nostro Paese resta nella 'lista nera' per via dell'alta diffusione della **pirateria Online**. Dai dati forniti dall'industria, l'Italia ha una percentuale tra le più alte del mondo.



- L'industria creativa, solo per limitarci all'Italia, soffre una contrazione in termini di posti di lavoro, pari a oltre 22 mila unità, con una perdita stimata di 1,4 miliardi di euro.
- I numeri parlano chiaro: solo sul fronte dell'audiovisivo l'allarme arriva dai dati di una ricerca **IPSOS**, secondo cui l'incidenza della pirateria in Italia è del 37% con danni all'intero comparto audiovisivo stimati intorno ai **500 milioni di euro l'anno**.



Tra le maggiori novità che il Regolamento **Agcom** dovrebbe contenere, sicuramente l'abbreviazione dell'iter d'intervento sui siti colpevoli d'offrire servizi illegali, che permetterà d'intervenire tempestivamente sulle piattaforme colpevoli e chiudere l'intero procedimento in una trentina di giorni.



- Le Denominazioni di origine protette – DOP – e le Indicazioni Geografiche Protette – IGP –, associate ai prodotti agroalimentari, sono diritti di proprietà intellettuale, riconosciuti a livello internazionale, prendendo il nome di Indicazioni Geografiche (I.G.G.). A livello comunitario, la base giuridica vigente è il Reg. (CE) n.510/2006 che ha sostituito il precedente Reg. (CEE) n.2081/1992.
- In tale contesto, inoltre, va precisato che il Reg. (CE) n.479/2008 () e il Reg. (CE) n.110/2008 () rispettivamente, rappresentano per le Indicazioni Geografiche dei vini – chiamate DOCG, DOC, IGT - e degli spiriti (esempio Grappa), le basi giuridiche vigenti ().
- Oltre perciò, all'esatto inquadramento giuridico delle I.G.G. nell'ambito della Proprietà intellettuale, le DOP e le IGP – come peraltro tutte le altre I.G.G. sopra citate – possono essere considerate anche nell'ambito dei prodotti di qualità, quando quest'ultima è legata a un'origine geografica.



- L'Italia è leader europeo per numero di DOP e IGP **agroalimentari** **registrate** (circa 220), e per valore economico – superiore a 9,2 miliardi di Euro -, che coinvolgono circa 230 mila aziende prevalentemente micro, piccole e (poche) medie imprese, molte di esse sono rivolte all'esportazione nella U.E. e in Paesi terzi, dando lavoro a migliaia di occupati a tempo indeterminato e determinato.
- Il sistema assicura reddito fra innumerevoli difficoltà sia agli imprenditori e agli occupati, essendo produzioni non delocalizzabili da realizzare **obbligatoriamente** nella zona delimitata di produzione. Esse altresì assicurano introiti fiscali di non secondaria importanza allo Stato, sotto forma di tasse e imposte di vario genere che dovrebbe prestare maggiore attenzione.
- I dati riportati sono **esclusivamente** riferiti alle DOP e IGP associate a prodotti agroalimentari. Ci sono le II.GG. dei vini che valgono oltre 9 miliardi di euro all'anno a cui va aggiunto il contributo delle II.GG. degli spiriti.



- Le Indicazioni Geografiche sono una parte significativa e famosa del “*Made in Italy*”. Il loro valore economico potrebbe essere molto superiore se si riuscisse a contrastare efficacemente i tanti fenomeni di contraffazione che avvengono a livello europeo e internazionale, configurando verosimilmente condizioni di concorrenza sleale.
- L'entità del danno economico è difficile da quantificare: tuttavia, le stime oscillano dai 20 miliardi fino ai 40 miliardi di euro all'anno.
- Ciò rientra nel fenomeno più vasto denominato “*Italian sounding*” che consiste nel lucrare profitti indebitamente sfruttando l'evocazione derivante dall'uso tal quale o volutamente storpiato di termini italiani (anche di I.G.G.), associati a prodotti che, al contrario, non hanno nessun effettivo legame con l'Italia.



In primo passo nel campo della definizione di misure, procedure e rimedi a livello europeo per rendere effettivi e concretamente fruibili i principi di protezione delle II.GG., è avvenuto con il Reg. (CE) n. 1383/2003 del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti che tuttavia è ancora nella fase di implementazione relativamente alle II.GG..



Per il settore agro-alimentare, una delle novità più rilevanti introdotte dalla recente legge n.99/2009 (art.15) risiede nell'art. 517^{quater} che introduce il reato di “*contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*”.

Tutte le indicazioni geografiche o denominazioni di origine registrate e quindi tutelate, a vario titolo, in Italia, ricomprendendo nel campo di applicazione della norma le DOP e le IGP di cui al Reg.(CE) n.510/06, così come quelle nel settore del vino, di cui al Reg.(CE) n. 479/08, e del settore degli spiriti, di cui al Reg. (CE) 110/08, oltre alle denominazioni di origine di cui all'Accordo di Lisbona del 1958, recepito in Italia con la legge n. 676/67 e quelle protette con accordi bilaterali tra UE e paesi terzi (es. Accordo di libero scambio con la Corea del Sud, o con la Svizzera).



- **Comma 49 bis introdotto dall'articolo 16 sub 6 legge 166/2009 legge n.350/03**
- Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.
- Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale».



Regola generale di origine per prodotti cap.69 :

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o (4)	
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	




Importazioni UE di origine Cina - Nomenclatura combinata 69109000

Paesi	Quantità (tonnellate)					Valore Statistico (migliaia di euro)					Valore medio (euro/kg)			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	variazione % 2012/2011	% su totale Anno 2012	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	variazione % 2012/2011	% su totale Anno 2012	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	variazione % 2012/2011
AUSTRIA	759	603	226	-62,4%	0,3%	837	606	391	-35,4%	0,4%	1,10	1,01	1,73	71,9%
BELGIO	5.575	4.230	3.111	-26,5%	4,1%	6.042	4.833	3.808	-21,2%	4,3%	1,08	1,14	1,22	7,1%
BULGARIA	500	580	580	-0,1%	0,8%	471	514	552	7,3%	0,6%	0,94	0,89	0,95	7,4%
CIPRO	528	457	384	-16,1%	0,5%	560	447	474	6,0%	0,5%	1,06	0,98	1,24	26,4%
Rep. CECA	1.603	1.268	918	-27,6%	1,2%	1.625	1.188	1.071	-9,8%	1,2%	1,01	0,94	1,17	24,5%
DANIMARCA	467	66	259	293,9%	0,3%	738	148	474	219,7%	0,5%	1,58	2,26	1,83	-18,8%
ESTONIA	464	264	256	-2,9%	0,3%	433	244	267	9,2%	0,3%	0,93	0,93	1,04	12,5%
FINLANDIA	46	76	35	-53,8%	0,0%	100	133	66	-50,0%	0,1%	2,17	1,74	1,89	8,1%
FRANCIA	11.480	9.272	7.165	-22,7%	9,4%	12.700	11.005	9.305	-15,4%	10,5%	1,11	1,19	1,30	9,4%
GERMANIA	3.900	4.529	4.067	-10,2%	5,3%	6.207	6.798	7.102	4,5%	8,0%	1,59	1,50	1,75	16,4%
GRECIA	949	986	876	-11,1%	1,1%	804	824	860	4,3%	1,0%	0,85	0,84	0,98	17,4%
UNGHERIA	194	51	54	6,9%	0,1%	197	64	103	59,8%	0,1%	1,01	1,27	1,90	49,5%
IRLANDA	676	755	578	-23,4%	0,8%	756	775	582	-24,9%	0,7%	1,12	1,03	1,01	-2,0%
ITALIA	16.339	14.937	10.067	-32,6%	13,2%	15.080	14.718	10.971	-25,5%	12,3%	0,92	0,99	1,09	10,6%
LETONIA	639	374	384	2,8%	0,5%	508	317	392	23,7%	0,4%	0,80	0,85	1,02	20,4%
LITUANIA	488	533	642	20,4%	0,8%	423	420	698	66,4%	0,8%	0,87	0,79	1,09	38,2%
LUSSEMBURGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALTA	275	290	225	-22,2%	0,3%	292	339	343	1,1%	0,4%	1,06	1,17	1,52	30,0%
OLANDA	1.273	2.049	1.535	-25,1%	2,0%	1.958	2.383	2.069	-13,2%	2,3%	1,54	1,16	1,35	15,9%
POLONIA	9.244	8.884	7.486	-15,7%	9,8%	7.997	6.871	7.239	5,4%	8,1%	0,87	0,77	0,97	25,0%
PORTOGALLO	974	261	310	18,7%	0,4%	952	297	315	6,2%	0,4%	0,98	1,14	1,02	-10,5%
ROMANIA	2.658	2.315	2.269	-2,0%	3,0%	2.059	1.757	1.864	6,1%	2,1%	0,77	0,76	0,82	8,3%
SLOVACCHIA	94	55	56	1,4%	0,1%	141	84	120	42,7%	0,1%	1,51	1,52	2,14	40,7%
SLOVENIA	151	350	377	7,7%	0,5%	192	301	347	15,2%	0,4%	1,27	0,86	0,92	7,0%
SPAGNA	14.203	12.915	11.534	-10,7%	15,1%	15.832	12.601	11.855	-5,9%	13,3%	1,11	0,98	1,03	5,3%
SVEZIA	221	194	125	-35,8%	0,2%	728	441	328	-25,7%	0,4%	3,29	2,27	2,63	15,8%
REGNO UNITO	21.003	19.890	22.705	14,2%	29,8%	24.381	21.239	27.418	29,1%	30,8%	1,16	1,07	1,21	13,1%
Totale complessivo	94.702	86.183	76.222	-11,6%	100,0%	102.014	89.348	89.014	-0,4%	100,0%	1,08	1,04	1,17	12,6%




Importazioni di origine cinese (NC 69109000)






Importazioni di origine cinese (NC 69109000)





SETTORE DELLA CERAMICA

Importazioni di origine cinese
NC 69109000: Anno 2012





Il settore della ceramica : i controlli

I controlli doganali nel settore, come in tutti i settori per i quali esistono elementi di rischio, avviene sulla base delle selezioni del circuito doganale di controllo, che prevedono quattro tipi di controllo :

CA (controllo automatizzato) ;

CD (controllo documentale) ;

CS (controllo scanner) ;

VM (verifica fisica della merce).


La possibilità di attestare l'effettiva origine della merce tramite una dichiarazione fornita dall'importatore in sede di commercializzazione, cioè dopo il “momento doganale”, è prevista dall'articolo 49 bis della legge n. 350/93, come modificato dall'articolo 16 sub 6 legge n. 166/09.



Domande di intervento

Anno	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
N°domande	77	79	107	151	203	370	465	728	895	1124	1349	1566	1880
percentuale		2,60%	35,44%	41,12%	34,44%	82,27%	25,68%	56,56%	22,94%	25,59%	20,02%	16,09%	20,05%

DOMANDE DI INTERVENTO





**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



CONTRAFFAZIONE NUMERO SEQUESTRI

FONTE: BANCA DATI ANTIFRODE E TAXUD




- Nell'Anno **2012** la quantità di merce sequestrata è stata pari a circa **6,1** milioni di pezzi.
- Categorie principali:
 - biglietti ferroviari – 2 milioni di pezzi (33.2% del totale);
 - sigarette – 730mila pacchetti (12% del totale);
 - giocattoli - 171mila pezzi (2.8 % del totale);
 - medicinali - 90mila pezzi (1.5% del totale);
 - apparecchi elettronici ed informatici – 348mila pezzi (5.7%);
 - abbigliamento – 169mila pezzi (2.3% del totale);
 - accessori (borse, occhiali, etc.) – 413mila pezzi (6.8%)
 - calzature - 112mila pezzi (l'1.8% del totale);
 - prodotti per la cura del corpo - 141mila pezzi (2.3% del totale)
 - accendini - 228mila pezzi (3.7% del totale);
 - etichette-cartellini-adesivi-bottoni -540mila pezzi (l'8,8% del totale)



Merce contraffatta sequestrata dall'Agenzia delle Dogane Anno 2012

Grafico A



Categoria TAXUD (*)	2009		2010		2011		2012	
	N. pezzi	N. sequestri	N. pezzi	N. sequestri	N. pezzi	N. sequestri	N. pezzi	N. sequestri
Totale contraffazione	12.955.023	3.147	15.701.482	3.004	29.978.405	3.260	6.108.703	3.257

(*): Direzione generale Fiscalità e Unione doganale



Merce contraffatta sequestrata dall'Agenzia delle Dogane Anno 2009-2012

Tabella B

CONTRAFFAZIONE - Categorie


Categorie	2009	2010	2011	2012
	N. pezzi	N. pezzi	N. pezzi	N. pezzi
Prodotti alimentari, alcolici ed altre bevande	792	1.466.328	108.900	5.136
Profumi e cosmetici	173.864	51.995	30.910	140.731
Abbigliamento e accessori	2.029.633	2.917.860	854.844	168.693
Calzature e accessori	722.403	780.964	974.468	467.794
Apparecchiature elettriche	477.932	58.704	215.130	159.990
Apparecchiature informatiche	227.349	129.250	363.157	244.007
CD, DVD, cassette...	46.057	1.283.693	2.400	3
Orologi e gioielli	83.488	384.357	145.476	57.172
Giocattoli e giochi	948.147	362.994	85.010	171.278
Altre merci	6.465.118	6.885.649	805.410	3.873.629
Tabacchi	1.687.320	1.151.300	1.273.850	730.100
Medicinali	92.920	228.388	25.118.850	90.170
Totale contraffazione	12.955.023	15.701.482	29.978.405	6.108.703



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Grafico B

Merce contraffatta sequestrata dall'Agenzia delle Dogane Anni 2011/2012 (con esclusione dei Medicinali)





FONTE: Elaborazione Agenzia delle Dogane su Banca Dati Antifrode e su dati europei TAXUD



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

**Merce contraffatta sequestrata dall'Agenzia delle Dogane
CATEGORIA MERCEOLOGICA
(NUMERO DI PEZZI)
Anno 2012**






** i paesi di origine non disponibili sono stati integrati con il paese di provenienza*



Contraffazione Marchio (*) 2012



* inclusi: brevetto/brevetto comunitario, certificato protettivo complementare, diritti d'autore e diritti connessi e disegni e modelli per i quali non è prevista l'indicazione del marchio



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Merce contraffatta sequestrata

Anno 2012

•PRINCIPALE PAESE DI ORIGINE

•PRINCIPALE PAESE DI PROVENIENZA



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

**Merce contraffatta sequestrata
(NUMERO DI PEZZI)
Anno 2012**

TABACCHI

**PRINCIPALE PAESE DI ORIGINE
E DI PROVENIENZA**




GRECIA




Merce contraffatta sequestrata (NUMERO DI PEZZI) Anno 2012

PAESE DI ORIGINE



ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI


PAESE DI PROVENIENZA






Merce contraffatta sequestrata (NUMERO DI PEZZI) Anno 2012

PAESE DI ORIGINE



CALZATURE E LORO PARTI

PAESE DI PROVENIENZA





**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

**Merce contraffatta sequestrata
(NUMERO DI PEZZI)
Anno 2012**

**APPARECCHI ELETTRONICI ED
INFORMATICI**

**PRINCIPALE PAESE DI ORIGINE
E DI PROVENIENZA**



**CINA
HONG KONG**



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

L'amarezza di una scarsa qualità rimane per lungo tempo, dopo che il piacere di un prezzo basso è stato dimenticato.



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



Grazie per l'attenzione

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI
MONOPOLI**

Ufficio Centrale Antifrode